



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01192116173411 del 19/12/2022 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.75242 del 13/02/2023

Oggetto: Società Italgas Reti S.p.A. - Regolamentazione della circolazione sul tratto di via Casona compreso tra il civico n.25 e il civico n.31 a Mestre Venezia in occasione dei lavori di sostituzione della rete del gas - proroga

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'impresa Melinato Impianti SPA sta procedendo con i lavori di sostituzione della rete del gas in via Casona sul tratto compreso tra il civico n.25 e il civico n.31;
- la circolazione è stata regolamentata con l'ordinanza dirigenziale n.808 del 23/12/2022;

Considerato che:

- in data 13/02/2023 con prot. n. 75242 l'impresa esecutrice Melinato Impianti Srl ha comunicato che a causa di difficoltà tecniche e operative, sono stati registrati dei ritardi nella realizzazione delle opere;
- l'impresa esecutrice Melinato Impianti Srl ha richiesto di prorogare l'attuale ordinanza dirigenziale fino al giorno 03/03/2023;

Verificato che si rende pertanto necessario prorogare l'attuale regolamentazione della circolazione, al fine di consentire il completamento dei lavori;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Melinato Impianti S.R.L con marca da bollo n. 01192116173422 del 19/12/2022 e acquisita con prot. n.75242 del 13/02/2023;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";



- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

Prorogare la validità dell'ordinanza dirigenziale n.808 del 23/12/2022 fino al giorno 03/03/2023.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 21/02/2023 e fino al giorno 03/03/2023.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti- Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge,



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 17 febbraio 2023

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) atto firmato digitalmente)

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*

Comune di Venezia
Data: 17/02/2023, OR/2023/00000077

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. R. Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it